



Il Ministro dell'Interno

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale, a decorrere dal 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Visto l'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 3 giugno 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i dati finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008

DECRETA

Articolo 1

1. Entro il 15 giugno 2009, sono erogati ai comuni rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.
2. I rimborsi di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Per i comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purché la certificazione sia già acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 2

1. Le somme da rimborsare, a titolo di anticipazione per l'anno 2009, ai comuni ricadenti nella Regione Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia, sono assegnate alle Regioni per la successiva attribuzione, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, ai comuni compresi nei loro territori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

8 GIU. 2009

Roberto Maroni